



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

SEZIONE LAVORO

in funzione di giudice monocratico del lavoro in persona della dott.
MARIA RITA FERRI ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente:

SENTENZA

Nella causa di previdenza e assistenza iscritta al n.1093 del Ruolo
Generale dell'anno 2010 promossa con ricorso depositato in data 3
settembre 2010 da

PA [REDACTED]
elettivamente domiciliato a Reggio Emilia [REDACTED] e
nello studio dell'avv. [REDACTED] lo rappresenta e difende
come da procura a margine del ricorso introduttivo

RICORRENTE

Contro

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE -
INPS -

in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente
domiciliato a Reggio Emilia, via [REDACTED]
rappresentato e difeso [REDACTED] come da procura
generale alle [REDACTED]

377/1014
Sent. Nr. 23/12/2014
Del. 23/12/2014
E. 1093/1010/RS
Cron. 3315/1014

RESISTENTE

In punto a : riliquidazione pensione

CONCLUSIONI:

Il procuratore di parte ricorrente ha così concluso:

Come da verbale d'udienza del 23 dicembre 2014

Il procuratore di parte resistente ha così concluso:

Come da verbale d'udienza del 23 dicembre 2014

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso ritualmente notificato P. [redacted] e V. [redacted] conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Reggio Emilia in funzione di giudice del lavoro, l'Inps per sentir accertare che lo stesso aveva lavorato per oltre 10 anni in condizione di esposizione al rischio derivante dall'utilizzo dell'amianto ed in particolare dall'1.12.1959 al 30.04.1960 dal 02.05.1960 all'11.01.1964 e dal 3.2.1964 all'8.05.1964 e dal 2.05.1966 al 31.12.1986 e affinché l'Inps fosse conseguentemente dichiarato tenuto e condannato a concedergli i benefici di cui all'art. 13 comma 8 delle legge n. 257/1992 per il periodo precedente.

Chiedeva, quindi, che l'Inps fosse condannato a riliquidare il trattamento pensionistico con decorrenza dalla data del pensionamento e al pagamento degli arretrati con maggiorazione di interessi e rivalutazione.

Esponeva dettagliatamente le proprie ragioni.

Si costituiva con memoria difensiva depositata in data 9 novembre

2010 l'Inps chiedendo preliminarmente che la domanda fosse rigettata per intervenuta decadenza e nel merito il rigetto del ricorso.

La causa, istruita documentalmente con l'escussione di testi e consulenza tecnica d'ufficio, veniva discussa e decisa dando lettura della sentenza ex art. 429 c.p.c. all'udienza odierna.

L'eccezione di decadenza è fondata e deve essere accolta.

L'art. 47 del DPR n.639/1970 , infatti, così dispone: "Esauriti i ricorsi in via amministrativa, può essere proposta l'azione dinanzi l'autorità giudiziaria ai sensi degli articoli 459 e seguenti del codice di procedura civile.

Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunciata dai competenti organi dell'Istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronuncia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione..."

Nel corso del giudizio poi è entrato in vigore l'art. 38 del d.l n. 98/2011 convertito nella legge n. 155/2011 che ha aggiunto con il comma 1 lett d) l'ultimo comma dell'attuale art. 47 e l'art. 47 bis della legge n. 639/1970 ed il cui comma 4 è stato dichiarato

costituzionalmente illegittimo nella parte in cui prevedeva che i termini di decadenza e prescrizione fissati dal precedente comma 1 lett d) si applicassero anche ai giudizi pendenti in primo grado (cfr. Corte Costituzionale n. 69/2014).

Ricostruita così la disciplina normativa della fattispecie si evidenzia che nel caso di specie parte ricorrente ha presentato in data 3 settembre 2002 la domanda di ricostituzione della pensione con i benefici amianto di cui all'art. 13 comma 8 della legge n.257/1992 domanda su cui si è formato il silenzio rifiuto.

Il ricorrente, poi, in data 3 marzo 2010 e quindi ben oltre il termine triennale di cui all'art. 47 della legge n. 639/1970 ha presentato ricorso al Comitato Provinciale Inps avverso il silenzio rifiuto a fronte della richiesta di rivalutazione contributiva ai sensi dell'art. 13 co 8 della legge n.257/1992 per l'esposizione all'amianto avanzata in data 3 settembre 2002, ricorso che è stato dichiarato inammissibile.

Occorre, quindi, verificare preliminarmente se sussista l'eccezione di decadenza.

A questo proposito si evidenzia che sul punto vi è un importante contrasto nella giurisprudenza di merito e che la stessa Suprema Corte si è pronunciata in maniera difforme sul punto.

Si osserva, infatti, innanzitutto, che la Suprema Corte con la sentenza n. 12720/2009 a Sezioni Unite ha asserito che: "La decadenza di cui all'art. 47 del d.P.R 30 aprile 1970, n. 639 - come

interpretato dall'art. 6 del d.l. 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, nella legge 1 giugno 1991, n. 166 - non può trovare applicazione in tutti quei casi in cui la domanda giudiziale sia rivolta ad ottenere non già il riconoscimento del diritto alla prestazione previdenziale in sé considerata, ma solo l'adeguamento di detta prestazione già riconosciuta in un importo inferiore a quello dovuto, come avviene nei casi in cui l'Istituto previdenziale sia incorso in errori di calcolo o in errate interpretazioni della normativa legale o ne abbia disconosciuto una componente, nei quali casi la pretesa non soggiace ad altro limite che non sia quello della ordinaria prescrizione decennale”

Pur a fronte di tale pronuncia la Suprema Corte, a sezioni semplici, pronunciandosi in materia di c.d. benefici amianto dopo aver enunciato un primo orientamento secondo il quale la rivalutazione contributiva non rappresenta una prestazione previdenziale autonoma, ma determina i contenuti del diritto alla pensione (cfr. Cass.lav. n. 21257/2004; 21862/2004; 15007/2005; 15008/2005; 16179/2005; 441/2006; 15679/2006; 23068/2007; 18135/2010; 3122/2011; 8649/2012), ovvero, in altri termini, introduce una modalità di calcolo della anzianità contributiva ai fini delle ordinarie prestazioni pensionistiche di vecchiaia e di anzianità o di queste sostitutive in regimi speciali (cfr. Corte Costituzionale, n. 376 del 2008), orientamento richiamato pure in recenti ordinanze (cfr. Cass. n. 9879/2014), ha, invece, più di recente ritenuto in

maniera costante l'autonomia del beneficio della rivalutazione contributiva.

Difatti la Suprema Corte ha affermato il principio secondo cui il beneficio di cui all'art. 13 comma 8 della legge n.257/1992 è un beneficio autonomo con la conseguenza che non si verte nell'ipotesi di prestazioni riconosciute solo in parte di cui all'art. 47 u.c. introdotto dal d.l. n.98/2011 ed ha asserito che non trova applicazione in relazione allo stesso la pronuncia delle S.U. n. 12720/2009.

In particolare la Suprema Corte (Cass. lav n. 17500/2014) analizzando un caso analogo a quello per cui è causa ha così statuito: "Occorre premettere che questa Corte, decidendo numerose analoghe controversie (cfr., in particolare, Cass. sent. n. 12685 del 2008 e nn. 3605, 4695 e 6382 del 2012; ord. nn. 7138, 8926, 12052 del 2011, n. 1629 del 2012; sent. 11094 e 11400 del 2012), si è espressa affermando il principio che la decadenza dall'azione giudiziaria prevista dal D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, nel testo sostituito dal D.L. n. 384 del 1992, art. 4 (convertito nella L. n. 438 del 1992) trova applicazione anche per le controversie aventi ad oggetto il riconoscimento del diritto alla maggiorazione contributiva per esposizione all'amianto, siano esse promosse da pensionati ovvero da soggetti non titolari di alcuna pensione.

Secondo le richiamate decisioni, infatti, l'art. 47 citato, per l'ampio riferimento fatto alle "controversie in materia di trattamenti

pensionistici", comprende tutte le domande giudiziarie in cui venga in discussione l'acquisizione del diritto a pensione ovvero la determinazione della sua misura, così da doversi ritenere incluso, nella previsione di legge, anche l'accertamento relativo alla consistenza dell'anzianità contributiva utile ai fini in questione, sulla quale, all'evidenza, incide il sistema più favorevole di calcolo della contribuzione in cui si sostanzia il beneficio previdenziale previsto dalla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8.

Non vale richiamare in senso contrario, per le domande giudiziarie presentate dai già pensionati, la sentenza n. 12720/2009 di questa Corte in base all'assunto che, in tali casi, si tratta non di conseguimento del trattamento di pensione, ma di incremento di quello già liquidato. Come infatti osservato in recenti pronunce di questa Corte (v. tra tutte, Cass. sent. n. 11400 del 2012), con le domande tese ad ottenere il beneficio in questione non si fa valere il diritto al ricalcolo della prestazione pensionistica o una rivalutazione dell'ammontare dei singoli ratei, in quanto erroneamente (o ingiustamente) liquidati in sede di determinazione amministrativa, bensì "il diritto a un beneficio che, seppure previsto dalla legge ai fini pensionistici e ad essi, quindi, strumentale, è dotato di una sua specifica individualità e autonomia, operando sulla contribuzione ed essendo ancorato a presupposti propri e distinti da quelli in presenza dei quali era sorto (o sarebbe sorto) - in base ai criteri ordinati - il diritto al trattamento pensionistico (basti

pensare che l'esposizione all'amianto e la sua durata sono "fatti" la cui esistenza è conosciuta soltanto dall'interessato, tenuto, pertanto, a portarli a conoscenza dell'ente previdenziale attraverso un'apposita domanda amministrativa e a darne dimostrazione" (Cass. sent. n. 11400/2012 cit., in motivazione).

Trattasi quindi di un diritto che non si identifica ne' con il diritto a pensione (irrinunciabile e imprescrittibile) e nemmeno con il diritto alla riliquidazione dei ratei del trattamento pensionistico. Esso ha una sua propria individualità, quale autonomo beneficio previdenziale che, pur incidendo sul trattamento pensionistico mediante la rivalutazione di un periodo contributivo, è ancorato a ben precisi presupposti, distinti da quelli propri del trattamento previdenziale sul quale detto beneficio è destinato ad incidere.

È dunque infondato l'assunto secondo cui nella fattispecie non sarebbe applicabile la decadenza sostanziale, essendo la domanda diretta al ricalcolo della prestazione pensionistica, dovendo al contrario ribadirsi quanto più volte affermato da questa Corte, sin dalla sentenza n. 12685 del 2008, secondo cui si tratta di rivalutare non già l'ammontare di singoli ratei, bensì i contributi previdenziali necessari a calcolare la pensione originaria, onde non c'è ragione di non applicare le disposizioni legislative sulla decadenza. Per analoghe ragioni è altresì manifestamente infondato l'altro assunto, relativo all'operatività della decadenza soltanto con riferimento ai ratei di pensione pregressi.

Priva di fondamento è poi la tesi, accolta dalla sentenza impugnata, diretta a valorizzare la presentazione di una successiva domanda, posteriore alla già maturatasi decadenza; la funzione della decadenza sostanziale è infatti quella di tutelare la certezza delle determinazioni concernenti erogazioni di spese gravanti sui bilanci pubblici (cfr, ex plurimis, Cass.: SU, n. 12718/2009, in motivazione) e tale funzione (e, quindi, la stessa concreta utilità della predisposizione di un meccanismo decadenziale) verrebbe irrimediabilmente frustrata ove si ritenesse che la semplice riproposizione della domanda consentisse il venir meno degli effetti decadenziali già verificatisi. Come osservato più volte dalla giurisprudenza di questa Corte, anche a Sezioni Unite (sent. n. 12718 del 2009), la decadenza sostanziale di cui si discute "è di ordine pubblico" (artt. 2968 e 2969 c.c.), in quanto dettata "a protezione dell'interesse alla definitività e certezza delle determinazioni concernenti erogazioni di spese gravanti su bilanci pubblici" ed è pertanto rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento (con il solo limite del giudicato).

Va quindi ribadito quanto osservato da Cass. ord. n. 8926 del 2011, secondo cui, in tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali ai sensi del D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, la proposizione, in epoca posteriore alla maturazione della decadenza, di una nuova domanda diretta ad ottenere il medesimo beneficio previdenziale (nella specie, la

rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto) è irrilevante ai fini del riconoscimento della prestazione posto che l'istituto mira a tutelare la certezza delle determinazioni concernenti l'erogazione di spese gravanti sui bilanci, che verrebbe vanificata ove la mera riproposizione della domanda determinasse il venire meno degli effetti decadenziali già verificatisi..."

Questo Giudice dal momento che il suddetto orientamento è divenuto ormai granitico (cfr. ex plurimis Cass. lav n. 10914/2014; 10624/2014, 9685/2014) considerata la funzione nomofilattica della Suprema Corte, per esigenze di certezza del diritto ritiene opportuno aderire a detto orientamento.

Ne consegue, quindi, che stante quanto sopra esposto nel caso di specie sussiste l'eccepita decadenza.

Stante la controvertibilità giuridica e le difficoltà interpretative sottese devono essere integralmente compensate le spese giudiziali ivi comprese quelle della consulenza tecnica d'ufficio.

P.Q.M.

Il Tribunale di Reggio Emilia, in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione respinta, definitivamente pronunciando sulla causa n.1093/2010 R.G., così provvede :

1) Rigetta il ricorso

2) Compensa le spese giudiziali tra le parti ivi comprese quelle
della consulenza tecnica d'ufficio.

Reggio Emilia, 23 dicembre 2014

Il giudice

Dott. Maria Rita Serri

